



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 148 DEL 10/07/2018)

OGGETTO: RICORSO AL TAR DA PARTE DELL'ENTE NAZIONALE RISI AVVERSO PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI ORISTANO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA ORISTANO EST - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2018** il giorno **10** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **12:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Assente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MELI RICCARDO	Assessore	Presente
PINNA FEDERICA	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta



COMUNE DI ORISTANO

ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Premesso che:

- l'Ente Nazionale Risi chiedeva una variante urbanistica diretta ad ottenere il cambio di destinazione dell'area occupata nel compendio immobiliare sito nella zona tra via Ozieri e via Laconi e il Comune non accoglieva la richiesta;
- il Comune manifesta sin dall'agosto del 2016 un interesse dell'area di proprietà dell'Ente Risi e con nota del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del 11.08.2016 informava l'Ente che "si stava predisponendo un progetto complessivo di riqualificazione urbanistica in una vasta area comprendente anche le aree dell'Ente Risi" richiedendo in tempi brevi la stipula di un protocollo d'intesa per la disponibilità dell'area;
- nonostante l'Ente Risi non autorizzava il comune a considerare la disponibilità della propria area ai fini dell'inclusione nel progetto di riqualificazione, l'amministrazione comunale presentava la domanda di partecipazione al bando approvato con DPCM 25.05.2016, includendo anche l'area in questione;
- in data 16 gennaio 2017 il Comune di Oristano rende noto all'ente pubblico economico che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva approvato integralmente la proposta progettuale denominata "Oristano Est" anche con riferimento alle aree di proprietà dell'Ente Risi;
- con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 878 del 29 giugno 2017 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione area ex Ente Risi, primo stralcio funzionale;
- l'Ente Risi non sottoscriveva lo schema di accordo di programma per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di pubblica utilità;
- il Comune adottava la deliberazione n. 103/2017 del 30.11.2017 - pubblicata sul sito del Comune di Oristano in data 05.12.2017;
- l'Ente Risi inviava in data 02.01.2018 le osservazioni alla deliberazione n. 103/2017 del 30.11.2017;
- il Consiglio Comunale di Oristano non accogliendo le osservazioni, assumeva la deliberazione del n. 14 del 27.2.2018 avente ad oggetto il verbale di seduta e la deliberazione n. 16 del 27.2.2018 avente ad oggetto "Adozione definitiva variante urbanistica conseguente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".

Richiamate:

- la Delibera di G. C. n. 123 del 13.06.2017 con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnico - economico e il primo stralcio funzionale denominato



COMUNE DI ORISTANO

“ Recupero e riconversione funzionale dell'ex complesso Ente Risi, precisando che in assenza di alcun atto di disponibilità dell'area, questa sarà reperita mediante esproprio;

- la determinazione del dirigente del settore Sviluppo n. 878 del 29/06/2017 che approvava il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione area ex Ente Risi, primo stralcio funzionale;
- la deliberazione del C.C. n. 103 del 30/11/2017 avente ad oggetto “ *Programma di riqualificazione urbana e sicurezza Oristano Est - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree - Progetto generale per la realizzazione del parco lineare e di tutti gli interventi puntuali*”;
- la deliberazione n. 14 del 27.2.2018 avente ad oggetto il verbale di seduta e la deliberazione n. 16 del 27.2.2018 avente ad oggetto “Adozione definitiva variante urbanistica conseguente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”.

Visto il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna proposto dall'Ente Nazionale Risi, pervenuto il 03.05.2018 prot. n. 24155, con il quale si chiede l'annullamento delle deliberazioni del C.C. n. 14 e 16 del 27/02/2018, ed ogni altro atto presupposto, preordinato richiamato, connesso e/o consequenziale oltre al pagamento delle spese di lite.

Acquisito il parere del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, in data 03/07/2018, con il quale esprimeva l'opportunità dell'immediata costituzione in giudizio.

Considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare le determinazioni in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi.

Vista la nota dell'Avv. Caccavale dell'Avvocatura interna, in data 03/07/2018 con la quale rappresentava che la costituzione in giudizio è atto dovuto e opportuno al fine di sostenere efficacemente le argomentazioni difensive dell'Ente.

Inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio presso il TAR Sardegna promosso dall'Avvocato Elisabetta Mariotti in nome e per conto dell'ente pubblico economico “Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è



COMUNE DI ORISTANO

necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Oristano nel ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna presentato dall'Avvocato Elisabetta Mariotti in nome e per conto dell'ente pubblico economico "Ente Nazionale Risi" con sede in Milano al fine di ottenere l'annullamento degli atti emessi dal Comune di Oristano per erroneità e illogicità degli stessi.
2. Di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo.

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

LUIGI MELE/SIMONA PIRAS

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI